

AEEG - DIREZIONE MERCATI

1[^] INCONTRO

FOCUS GROUP

“MISURA DISTRIBUZIONE GAS”

9 LUGLIO 2009

Osservazioni e proposte Anigas

Milano, 30 luglio 2009

Premessa

A seguito dell'incontro del 9 luglio delle Direzioni Mercati (di seguito Uffici) con il Focus Group "*Misura distribuzione gas*", Anigas ha ritenuto opportuno presentare il presente documento per:

- rispondere prioritariamente ai punti evidenziati nella "*Nota*" inviata dalla Direzione Mercati il 10 luglio;
- evidenziare ulteriori aspetti strettamente legati ai temi trattati nella presentazione con il set di slides a cui si farà riferimento.

Osservazioni e proposte sulla "Nota di sintesi" dell'Autorità

1. Standardizzazione dei flussi delle autoletture dai venditori ai distributori

Anigas concorda con la necessità espressa dai venditori di definire con urgenza il tracciato di comunicazione delle autolettura dai venditori ai distributori e quindi inserire negli argomenti da definire nel breve termine.

A tal proposito Anigas condivide il tracciato proposto (slide n. 15 della presentazione degli Uffici del 14 maggio scorso) con le modifiche di seguito indicate.

Anigas propone di utilizzare le seguenti specifiche per il tracciato dei dati di autolettura:

Caratteristiche del file elettronico:

- Formato CSV con separatore di campi "punto e virgola";
- Titolo del file: "AUTOLETTURE_< P.IVA Esercente la Vendita>_<P.IVA Impresa di distribuzione>_<AAAAMMGG>.csv";

Codice PDR	Matricola Contatore	Matricola Convertitore	Autolettura contatore	Autolettura convertitore	Data lettura ¹
------------	---------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------

¹ La data non può essere diversa da quella in cui il cliente finale comunica alla società di vendita il dato di autolettura

Anigas propone che il canale minimale di trasmissione delle autoletture debba essere la posta elettronica certificata, ma analogamente a quanto indicato nel Chiarimento dell'Autorità - *Flusso informativo mensile dei tentativi di raccolta misure* del 30 giugno 2009 - possano essere utilizzati canali più evoluti, previo accordo tra le parti, secondo le regole definite nel chiarimento stesso.

Anigas segnala che, le modalità di scambio (canali, tracciati e formato dei dati) devono essere univocamente definite. Resta inteso che la definizione del formato dei dati deve essere coerente con quanto già stabilito nell'ambito del gruppo di lavoro sullo standard di comunicazione (es. matricola contatore e matricola correttore)

2. Cadenza del calendario dei tentativi di raccolta delle misure

In esito a quanto presentato dagli Uffici il 9 luglio 2009, Anigas concorda con gli Uffici di introdurre l'obbligo di cadenza, oltre che di frequenza, della raccolta delle misure.

Anigas riguardo la proposta formulata in tema di cadenza delle rilevazioni con riferimento alla frequenza obbligatoria corrispondente alla fascia di consumo del punto di riconsegna (PdR) a partire dal 1° gennaio 2010:

- **Tipo A (fino a 500 Smc/anno)**

1 tentativo di lettura nell'anno solare con intercorrenza massima di 13 mesi.

Anigas concorda.

- **Tipo B (da 501 a 5.000 Smc/anno)**

2 tentativi nell'anno solare con intercorrenza massima di 7 mesi.

Anigas concorda.

- **Tipo C (oltre 5.001 Smc/anno)**

1 tentativo mensile con intercorrenza minima di 25 giorni di calendario e massima di 35 giorni di calendario.

Anigas concorda con la il valore di 25 giorni di calendario per il limite minimo e propone 40 giorni di calendario per quello massimo

Con particolare riferimento alla proposta degli Uffici di prevedere 62 giorni di calendario per i mesi in cui i consumi sono inferiori del 90% ai consumi medi

mensili, Anigas osserva che 62 giorni sono insufficienti per escludere dai giri di tentativo di raccolta delle letture quei PdR con sola componente termica (Caso tipico la città di Roma dove i riscaldamenti centralizzati vengono accesi il 1° novembre e vengono spenti il 15 aprile dell'anno successivo - Fascia climatica D)

Pertanto Anigas propone di confermare il criterio di cui l'articolo 14.1 lettera c) del TIVG.

3. Pubblicazione dei calendari dei tentativi di lettura

Per quanto riguarda la messa a disposizione dei calendari di lettura ai venditori, Anigas segnala la difficoltà dei distributori di realizzare applicazioni che mettano a disposizione tale funzionalità, soprattutto in casi di realtà metropolitane i cui percorsi di lettura sono frazionati in zone (ad esempio la stessa via potrebbe fare parte di zone diverse).

Pur consapevole della necessità dei venditori di fornire ai clienti finali informazioni relative a quando verranno effettuati dai distributori i tentativi di lettura, Anigas propone che il distributore pubblichi sul proprio sito internet il calendario dell'anno *n* entro il 31 dicembre dell'anno *n-1*.

Il calendario verrà dettagliato a livello di comune e indicando il periodo previsto per il tentativo di lettura (da gg/mm a gg/mm) per le fasce di consumo di cui l'articolo 14, comma 1 del TIVG.

E' necessario sottolineare, comunque, che anche in caso di pubblicazione dei calendari di lettura il processo di fatturazione ai clienti finali continuerà ad essere un processo a sé stante, svincolato dall'effettuazione delle letture, essendo le due attività governate da soggetti diversi.

Anigas, inoltre, ritiene che il distributore dovrà suddividere i PdR nelle classi di consumo sopra indicate, sulla base dei dati storici in suo possesso, dando comunicazione di eventuali cambiamenti al venditore interessato annualmente.

Fatta salva la fase di transizione del passaggio della competenza dell'attività di lettura in capo al distributore, per effettuare la pianificazione delle letture di ciascun anno *n* in tempo utile il distributore dovrà effettuare, entro il 31 ottobre dell'anno *n - 1*, l'associazione di ciascun PdR nelle classi di consumo sopra indicate utilizzando i dati dell'anno *n - 2* o, se possibile, eventuali dati già validati dell'anno *n - 1*.

La suddivisione così determinata resterà valida, ai fini delle frequenze di lettura, per tutto l'anno *n*; in caso di errori materiali circa la suddivisione dei PdR in classi di consumo eventuali modifiche dovranno essere comunicate tempestivamente al venditore.

Per il primo anno completo di lettura, ovvero il 2010, le frequenze per PdR saranno comunicate al venditore entro il 30 novembre 2009. Gli anni successivi il distributore comunicherà solo i cambi di frequenza rilevati rispetto a quelle attribuite al PdR l'anno precedente entro il 30 novembre di ogni anno, oltre che, ovviamente, l'appartenenza alle classi di consumo dei PdR che sono passati nella titolarità della società di vendita interessata (causa switching o nuova attivazione).

4. Osservazioni su temi inerenti le autoletture di cui la delibera ARG/gas 69/09 che ha modificato il TIVG

Anigas per quanto attiene alle osservazioni puntuali sull'argomento autoletture di cui la delibera ARG/gas 69/09 propone i seguenti commenti.

a) Il trattamento dei casi in cui esistano più autoletture con riferimento ad un mese:

il distributore acquisisce e valida tutte le autoletture pervenute nel mese.

Nel caso in cui lo stesso giorno il venditore riceva la lettura dal distributore e l'autolettura dal cliente finale, Anigas propone che la lettura rilevata dal distributore nello stesso giorno prevalga rispetto all'autolettura raccolta dal venditore.

Si ritiene preferibile dare la possibilità al venditore di non mettere "filtri" al numero di autoletture in ingresso dal medesimo cliente e contestualmente prevedere la simmetria tra gli obblighi di gestione delle autoletture pervenute posti in capo al venditore e di quelli posti in capo alle società di distribuzione. Ciò in considerazione del fatto che pur non potendo escludere l'esistenza di casi particolarissimi che potrebbero creare qualche problema (casi di clienti finali che comunicano l'autolettura tutti i giorni sono comunque molto rari), si ritiene preferibile che il sistema gas possa beneficiare di tutti i dati di misura disponibili.

In ogni caso si ritiene indispensabile che nei casi in cui il venditore sia tenuto a comunicare al distributore e ad usare in bolletta il dato di autolettura validato con criterio univoco nazionale o comunque dal distributore, vi sia un obbligo corrispondente per il distributore di utilizzare tale dato in tutti i processi della filiera (vettoriamento e allocazione).

b) Il mutamento delle modalità di invio da continuo a una volta al mese (oggi l'articolo 16 del TIVG prevede entro 5 giorni) per la comunicazione da parte del venditore dei dati di autolettura:

Anigas segnala per le imprese di vendita è complessa la gestione di uno scadenziario per l'invio delle autoletture ai distributori, così anche per i distributori i quali anch'essi dovrebbero gestire uno scadenziario per l'invio delle autoletture scartate. Anigas propone che il venditore invii entro il 6° giorno lavorativo del mese n tutte le autoletture del mese $n-1$ ed il distributore sia tenuto a validarle entro il 6° giorno lavorativo del mese $n + 1$.

c) Il trattamento delle lettura effettuate dal venditore diverse dall'autolettura:

posto che Anigas ritiene che la responsabilità della raccolta dei dati di lettura sia della società di distribuzione, si ritiene che, nell'eccezionale caso in cui la società di vendita invii al distributore dati di lettura diverse dalle autolettura, questi le debba trattare come tutte le misure che pervengono dalla società di vendita.

5. Messa a disposizione dei dati di lettura – flusso informativo ai venditori con tracciato per ciascun PdR oggetto di tentativo di misura

Anigas segnala la necessità di aggiornare il tracciato relativo il flusso di comunicazione dei dati di misura dal distributore al venditore di cui al comma 15.2 lettera b) della delibera ARG/gas 69/09 e definito nell'appendice 1.

In particolare si richiede l'inserimento, tra i campi record della seconda riga di intestazione del flusso, del campo "causale esito negativo" rappresentato dai casi, definiti nel successivo capitolo 6, in cui il distributore è impossibilitato a rilevare il dato di lettura.

6. Definizione accessibilità/inaccessibilità/parzialmente accessibilità del misuratore

Anigas riconferma la necessità di prevedere per lo stato di accessibilità vi è la possibilità che il segnante del misuratore non possa essere rilevato.

Anigas segnala a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i casi in cui il distributore può essere oggettivamente impossibilitato a rilevare il dato di lettura :

- inagibilità dell'edificio
- autoveicolo in sosta davanti al misuratore

- misuratore ostruito da materiali
- sportello non apre/rotto
- quadrante non leggibile
- presenza di animali potenzialmente pericolosi.

In questi casi, anche se eccezionali, Anigas ritiene che non sia corretto che il distributore debba indennizzare il cliente finale per il mancato rilevamento della lettura.

7. Adozione di criterio unificato per la determinazione volumi per la fatturazione ai clienti finali

Con la finalità di garantire agli operatori del mercato gas certezza normativa circa l'utilizzo dei profili di prelievo lungo tutta la filiera, Anigas ritiene indispensabile che la sostituzione del metodo del pro-die con quello dei profili di prelievo standard per la ripartizione dei volumi in bolletta sia subordinato all'espressa e formale condivisione da parte dell'Agenzia delle Dogane, escludendo assolutamente la possibilità di adottare un doppio sistema di ripartizione dei consumi in bolletta (i profili di prelievo ai fini dell'applicazione del prezzo, il pro-die per l'applicazione delle accise).

In seguito a tale avallo, occorre garantire alle società di vendita un congruo periodo per l'implementazione dei profili nei sistemi di fatturazione delle società di vendita, che stimiamo in 12 mesi a partire dalla pubblicazione della delibera o dall'accettazione formale del criterio da parte dell'Agenzia delle Dogane qualora successiva alla pubblicazione della delibera.

8. Flusso da venditore a distributore per allineamento dati di fatturazione dei clienti finali (pro subentro FUI)

Circa il flusso informativo proposto per i dati riguardanti il FUI entro il prossimo 30 settembre, si sottolinea che la scadenza proposta si inserisce, nel periodo estivo, in un contesto caratterizzato da numerosi altri adempimenti e scambi informativi tra le società di vendita e distribuzione

Si ritiene che l'adozione di un nuovo flusso, che ad oggi deve ancora essere definito nella struttura e nei campi, non possa essere prevista senza tenere adeguatamente conto dei tempi di adattamento dei sistemi di trasmissione e ricezione da parte degli operatori.

Pertanto si richiede di prevedere un periodo più ampio per l'adempimento, lasciando agli operatori 2 mesi in più rispetto a quanto previsto nelle slide, prevedendo la scadenza al 30 novembre 2009, fatto salvi i tempi di implementazione conseguenti alla definizione del tracciato.

9. Revisione delibera n. 138/04

Anigas ritiene necessario estendere alle società di distribuzione l'obbligo di aggiornamento verso gli utenti interessati sui dati del punto di riconsegna sottoposti al controllo dei distributori. I dati di cui all'art. 13.3, infatti, contengono numerose informazioni di esclusiva competenza della società di distribuzione (ad esempio, la classe del contatore, la presenza del convertitore o del coefficiente di conversione dei volumi) che possono subire variazioni in ragione di attività di loro esclusiva competenza e responsabilità (es. cambio misuratore/pressione). Ad oggi, il quadro regolatorio non prevede un obbligo di notifica entro tempistiche specifiche nei confronti dell'utente interessato, alimentando possibili disallineamenti di dati.

Anigas richiede, dunque, che anche le società di distribuzione siano tenute a notificare ai propri utenti, secondo le tempistiche già indicate dagli artt. 13.7 e 14.12, i cambiamenti intervenuti sui dati di loro competenza tra quelli elencati nell'art. 13.3.

Anigas, segnala la necessità di standardizzare le modalità di comunicazione dei dati sopraccitati e previsti dagli art. 13 e 14 della delibera 138/04 e s.m.i., nonché le modalità di comunicazione delle eventuali variazioni degli stessi.

In particolare, devono essere definiti univocamente i tracciati record dei file trasmessi, il formato dei dati (testo, numerico) e la loro lunghezza.

In generale Anigas ribadisce il principio in base al quale l'introduzione di qualsiasi dato, oggetto di scambio tra le parti, deve essere subordinato alla puntuale definizione delle modalità sopra indicate (canali, tempistiche, tracciati e formati dei dati).